



SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
Istituzione del
COMUNE DI REGGIO EMILIA

Disciplina speciale per il conferimento al personale docente assegnato all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, degli incarichi e delle supplenze a tempo determinato e per la gestione delle graduatorie valevole a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 Approvata con Deliberazione no. 21 C.d.A. 5 novembre 2007

Art. 1 – Incarichi a tempo determinato

Il conferimento degli incarichi a tempo determinato al personale docente dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia è effettuato secondo le seguenti disposizioni, aventi carattere stabile, salve future, eventuali modificazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito di innovazioni normative in materia. A tutti gli incarichi a tempo determinato che verranno conferiti, verrà applicata la presente “Disciplina Speciale”.

Art. 2 – Procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato

I conferimenti degli incarichi temporanei sono di competenza del Dirigente dell'Istituzione.

I conferimenti di incarico a tempo determinato sono disposti sulla base delle relative graduatorie rispettivamente per i profili professionali di Insegnante SCI ed Educatore d'Infanzia.

Il contratto individuale deve contenere la durata dello stesso, l'esatta indicazione del posto da ricoprirsi, della Scuola dell'Infanzia o del Nido di assegnazione, il nome e il profilo professionale dell'eventuale titolare assente, i motivi dell'assunzione e il rapporto orario settimanale di lavoro.

Art. 3 – Predisposizione delle graduatorie ed utilizzo

Le graduatorie per assunzioni a tempo determinato di personale educativo ed insegnante nelle istituzioni prescolastiche vengono predisposte sulla base delle normative vigenti in materia ed hanno validità triennale.

E' facoltà dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia formulare sottograduatorie, sulla base della disponibilità espressa dai candidati nella domanda di partecipazione alle selezioni, per il servizio di tempo prolungato e sostegno ai bimbi diversamente abili.

Art. 4 – Integrazione delle graduatorie

Le graduatorie potranno essere integrate ,annualmente , da coloro che , in possesso dei requisiti previsti per l'accesso , ne facciano richiesta , a seguito di positivo superamento di tirocinio formativo o di positiva certificazione dopo 1 anno di servizio prestato quale Volontario in Servizio Civile Nazionale in progetti relativi all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia.

Tali candidati saranno inseriti in fondo alla relativa graduatoria principale e con la sola attribuzione del punteggio del titolo di studio.

Art. 5 – Graduatorie esaurite

Nel caso in cui le graduatorie si esaurissero entro il triennio di validità, l' Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia indice un nuovo avviso, affinché per l'anno scolastico successivo possano essere attivate nuove graduatorie.

Nell'immediato, per garantire la continuità dei servizi, l'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia può avvalersi di personale educativo in possesso dei requisiti richiesti che abbia presentato domanda di supplenza fuori dai termini dell'avviso di Selezione o integrazione della stessa. L'ordine di chiamata avverrà seguendo la data di presentazione della domanda.

In mancanza di domande si procederà con apposita richiesta al Centro per l'Impiego di competenza.

Anche per questo personale valgono tutte le norme previste dalla presente “ Disciplina speciale”.

Art. 6 – Conferimento supplenze temporanee

Gli incarichi sui posti disponibili ad inizio anno scolastico verranno attribuiti seguendo la regola generale del “maggior favore” in termini di rapporto orario: verranno assegnati inizialmente i posti disponibili a tempo pieno e successivamente quelli a tempo parziale seguendo l'ordine di graduatoria.

I posti che si renderanno disponibili in corso d'anno verranno assegnati cronologicamente e progressivamente al primo candidato presente nella graduatoria di riferimento che non abbia già un contratto di assunzione attivo con l'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia.

Il contratto di assunzione temporanea è sottoscritto dal Dirigente dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia o da un suo delegato, previa individuazione dell'incaricato, secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo e dal successivo art. 7.

Il docente, contattato telefonicamente o a mezzo telegramma, deve prendere servizio immediatamente o comunque entro il termine indicato nella convocazione.

L'assunzione temporanea deve essere conferita per i giorni strettamente necessari a garantire il normale svolgimento delle attività didattiche ed educative e può essere revocata in qualunque momento, qualora sia disponibile ed impiegabile personale assunto a tempo indeterminato ovvero quando venga a mancare l'esigenza che ha determinato l'assunzione.

La mancata accettazione della assunzione temporanea comporta, salvo giustificato motivo, lo spostamento in fondo alla relativa graduatoria , limitatamente al rapporto orario proposto, per l'anno scolastico in corso. A tal fine costituisce giustificato motivo:

- a. la rinuncia determinata da situazioni soggettive che danno luogo ad assenze giustificate e retribuite del personale assunto a tempo determinato;
- b. eventuale supplenza, comunque conferita, in atto presso Scuole o Nidi di Enti facenti parte del comparto di cui all'art. 4 – D.P.R. 05.03.1986, n. 68 ovvero dello Stato in qualità di Insegnante di Scuola dell'Infanzia , Educatore d'Infanzia , Insegnante Atelierista o qualifica assimilata.

Lo slittamento in fondo alla graduatoria di riferimento per l'anno scolastico in corso, opera altresì nel caso in cui il candidato non si renda rintracciabile telefonicamente per più di 3 giornate consecutive nella fascia oraria dalle 8.00 alle 10.00 del mattino , orari in cui i funzionari incaricati effettuano le chiamate per le sostituzioni d'urgenza.;

Qualora al docente collocato utilmente in graduatoria venga richiesto di entrare in servizio nella stessa giornata della convocazione, immediatamente e senza alcun preavviso, e questi si trovi nella oggettiva impossibilità di recarsi sul posto di lavoro entro le due ore successive alla proposta per motivi legati alla distanza del luogo di residenza o improrogabili impegni già assunti, riconducibili a visite mediche certificate o carichi familiari particolari, la retrocessione in graduatoria non opererà immediatamente, ma a seguito della 3° rinuncia nel corso dell'anno scolastico.

L'eventuale rinuncia all'incarico dopo l'accettazione anche telefonica, la mancata assunzione del servizio nei termini stabiliti, ovvero le dimissioni presentate prima della scadenza del termine del contratto senza comprovati e giustificati motivi comportano la risoluzione di diritto del contratto in essere e la retrocessione nella graduatoria di riferimento per tutta la durata della stessa.

Art. 7 – Continuità didattica

Nel caso in cui il titolare, per il cui posto si è proceduto al conferimento della supplenza, si assenti dal servizio senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo, la supplenza già conferita è prorogata sino al rientro del titolare. Qualora il prolungamento coincida con periodi di chiusura dei servizi, il diritto opera in termini di riconferma al momento della riapertura .

Al fine di garantire comunque una certa continuità didattica anche nelle assunzioni a tempo determinato, onde evitare continui avvicendamenti di personale, le sostituzioni in corso d'anno verranno assegnate sulla base della graduatoria principale così come descritto dall'art. 6, comma 2 del presente articolato.

Anche alla proroga del contratto viene applicato quanto sopra previsto in materia di accettazione e conferimento dell'incarico.

Art. 8 – Esclusione dalla graduatoria

Nel caso in cui un docente durante il servizio subisca una sanzione disciplinare, viene depennato dalle graduatorie per tutto il periodo di validità delle stesse.

L'esclusione dalle graduatorie viene attuata anche qualora durante il periodo di vigenza delle stesse e nei primi 90 giorni di lavoro effettivo, anche cumulabile tra più contratti, al docente vengono formalizzati da parte del Direttore dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia giudizi negativi dai quali emergono incapacità professionale e inadeguatezza al servizio, ovvero quando un docente non superi il periodo di prova previsto dal Contratto (ed il recesso da parte dell'Istituzione sia stata adeguatamente motivato).

Art. 9 – Sanzioni disciplinari

Al docente assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni disciplinari previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale EE.LL. Il procedimento disciplinare avviato in costanza di rapporto di lavoro produrrà i suoi effetti anche qualora sia concluso dopo la scadenza del termine del contratto.

Art. 10 – Casi di incompatibilità

Ai docenti assunti a tempo determinato si applica il regime delle incompatibilità previste dalle normative vigenti e dal vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del personale per i dipendenti assunti a tempo indeterminato del Comune di Reggio Emilia. A tal proposito il docente, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di

impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate.

In caso contrario deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'Amministrazione.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per le parti non espressamente regolate dal presente articolato si applicano le norme legislative e contrattuali in materia di pubblico impiego, nonché i Regolamenti interni del Comune di Reggio Emilia.

